



PROVINCIA DI TERNI
AREA GIURIDICA – TECNICA
Servizio Trasporti

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLE
SCUOLE NAUTICHE**

(Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 146/2008, art. 42)

TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE
CON DELIBERAZIONE N. 11 DEL 31 AGOSTO 2017
IN VIGORE DAL 6 OTTOBRE 2017

SOMMARIO

<i>Art.</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Pag.</i>
1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FONTI NORMATIVE	2
2	DEFINIZIONE DI SCUOLA NAUTICA	2
3	TIPOLOGIA DI SCUOLE ED ESENZIONI DAL REGOLAMENTO	3
4	SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'	4
5	PRESENTAZIONE DELLA SCIA	5
6	REQUISITI DELLA IMPRESA	6
7	REQUISITI PERSONALI E MORALI	6
8	REQUISITI DEI LOCALI E DELLE DOTAZIONI DIDATTICHE	7
9	MATERIALI PER LE LEZIONI TEORICHE	8
10	MEZZI NAUTICI E MATERIALI PER LE ESERCITAZIONI PRATICHE	9
11	INSEGNANTI ED ISTRUTTORI	10
12	GESTIONE DELLA SCUOLA NAUTICA	12
13	CONSORZI PER L'ISTRUZIONE NAUTICA	12
14	TRASFERIMENTI DI SEDE E DEL COMPLESSO AZIENDALE E ALTRE FATTISPECIE	13
15	NORME PER LE AUTOSCUOLE	14
16	VIGILANZA	14
17	PROVVEDIMENTI SANZIONATORI	15
18	SANZIONI PECUNIARIE	16
19	NORME FINALI E TRANSITORIE	16

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FONTI NORMATIVE

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio da parte della Provincia di Terni delle funzioni relative alle scuole nautiche, ai sensi dell'art. 42 del D.M. 29/7/2008 n. 146 (*Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto*), e secondo quanto previsto dall'art. 105, comma 3., lett. a) del D. Lgs. 31/3/1998 n. 112 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*), dall' art. 1, comma 85. lett. b) della Legge 7/4/2014, n. 56 (*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*), e dall'art. 4 della Legge della Regione Umbria n. 2/4/2015 n. 10 (*Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative*).
2. Oltre che alle norme di cui al comma 1. ed a quelle di eventuale futura emanazione la Provincia di Terni si attiene alle disposizioni ministeriali relative alla specifica materia, per quanto applicabili, ferma restando la propria autonomia organizzativa e regolamentare.
3. A tutti i procedimenti attivati in applicazione del presente Regolamento si applica la Legge 7/8/1990 n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*). Salvo ove diversamente disposto in maniera espressa il termine di conclusione di ogni procedimento è fissato in giorni trenta.
4. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, si applicano l'art. 7-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 (*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) nonché la L. 24/11/1981 n. 689 (*Modifiche al sistema penale*).
5. Tutte le segnalazioni, istanze, comunicazioni o dichiarazioni da indirizzarsi o prodursi alla Provincia di Terni, previste dal presente Regolamento, devono essere redatte utilizzando l'apposita modulistica resa disponibile sul sito internet istituzionale dell'Ente. I provvedimenti che ne conseguono soggiacciono alla imposta di bollo prevista dalle norme vigenti, salvo i casi espressi di esenzione. La Provincia di Terni persegue l'obiettivo del più ampio possibile uso delle tecnologie informatiche e telematiche per la presentazione delle predette istanze, segnalazioni, comunicazioni e dichiarazioni, nonché per il rilascio di provvedimenti o atti comunque conseguenti alle stesse.
6. Eventuali nuove disposizioni di legge o variazioni a norme di legge esistenti che interessino le attività disciplinate dal presente Regolamento sono direttamente applicabili dalla Provincia di Terni senza necessità di preventiva modifica dello stesso, che deve essere comunque aggiornato entro il sesto mese successivo a quello di entrata in vigore della nuova norma o della modifica di una norma esistente.

Art. 2 – DEFINIZIONE DI SCUOLA NAUTICA

1. I centri per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche (art. 42 comma 1 del D.M. n. 146/2008) sono denominati «scuole nautiche».
2. L'attività delle scuole nautiche comprende anche lo svolgimento, limitatamente ai propri allievi,

delle pratiche amministrative necessarie per il conseguimento delle patenti.

3. La sede principale della scuola è quella ove sono impartite le lezioni teoriche ed è collocato l'ufficio di segreteria, risultante dal certificato d'iscrizione dell'impresa nel registro della C.C.I.A.A., dove devono risultare altresì le ubicazioni delle eventuali unità locali.

Art. 3 – TIPOLOGIA DI SCUOLE ED ESENZIONI DAL REGOLAMENTO

1. Le scuole nautiche sono classificate in base alle seguenti tipologie:

a) - scuola nautica per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti nautiche di categoria "A" (art. 25 D.M. 146/2008) per il comando e la condotta di natanti ed imbarcazioni da diporto, aventi lunghezza fino a 24 metri, per le seguenti specie di navigazione:

a1) - entro dodici miglia dalla costa (a richiesta può essere rilasciata per le unità a vela e motore/propulsione mista ovvero per le sole unità a motore);

a2) - senza alcun limite dalla costa (a richiesta può essere rilasciata per le unità a vela e motore/propulsione mista ovvero per le sole unità a motore);

b) - scuola nautica per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica di categoria "B" per il comando delle navi da diporto (art. 26 D.M. 146/2008);

c) - scuola nautica per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica di categoria "C" (art. 27 D.M. 46/2008), che abilita soggetti portatori di patologie indicate nell'allegato I, paragrafo 2 del D.M. 146/2008, alla direzione nautica di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri ove sia presente a bordo almeno un'altra persona in qualità di ospite di età non inferiore ai 18 anni, idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie per la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare.

2. Non sono soggetti alla disciplina del presente Regolamento:

- gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti in conformità a quanto previsto con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che assumono la denominazione di «Centri di istruzione per la nautica» (art. 43 D.M. 146/2008);

- le attività, ancorché esercitate a carattere permanente o presso strutture stabili, finalizzate all'avviamento agli sport nautici, ma non destinate al conseguimento della patente nautica.

Art. 4 – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO DI ATTIVITA'

1. L'attività di scuola nautica avente sede principale nel territorio provinciale è soggetta a regolamentazione ed a vigilanza amministrativa e tecnica da parte della Provincia di Terni.

2. Il suo avvio è subordinato alla presentazione di SCIA (*Segnalazione certificata di inizio di attività*) da parte della persona fisica o giuridica titolare della attività, secondo quanto previsto dall'art. 19 della

Legge 7/8/1990 n. 241, dal D.Lgs. 30/6/2016 n. 126 (*Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 2015, n. 124*) e dal D.Lgs. 25/11/2016 n. 222 (*Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 2015, n. 124*) e, in particolare, dal punto 99. del relativo allegato "Tabella A" e secondo quanto disciplinato dal presente Regolamento.

3. La SCIA di cui al comma 2. deve essere corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e degli atti di notorietà relativi:

- al possesso dei requisiti specifici del titolare o legale rappresentante;
- al possesso della dotazione delle necessarie strumentazioni tecniche e didattiche;
- alla idoneità dei relativi locali,

secondo quanto previsto dal presente Regolamento, nonché della altra eventuale documentazione richiesta a comprova del possesso di determinati requisiti.

4. Alla vigilanza ed alla presentazione di SCIA sono soggette le eventuali unità locali situate nel territorio provinciale, qualora vi siano ulteriori sedi destinate a lezioni teoriche e ad ufficio di segreteria.

5. In relazione a quanto previsto dal comma 3. dell'articolo 19-bis della Legge 7/8/1990 n. 241, la Provincia di Terni trasmette immediatamente copia della SCIA e della documentazione allegata alla competente struttura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai fini della espressione del parere obbligatorio previsto dal comma 4 dell'articolo 42 del D.M. 146/2008.

6. Secondo quanto previsto dall'articolo 19-bis della Legge 241/1990 l'attività di scuola nautica può essere iniziata a decorrere dalla data di acquisizione da parte della Provincia di Terni, che ne dà tempestiva comunicazione all'interessato, del parere, con esito favorevole, previsto dal comma 5.

7. Entro i sessanta giorni successivi alla data di presentazione della SCIA la Provincia di Terni, in caso di accertata carenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento, adotta un motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività eventualmente già avviata e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

8. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, la Provincia di Terni, con atto motivato, invita il titolare o legale rappresentante della impresa a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle richieste misure, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

9. Qualora le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 4 risultino, in sede di verifica, mendaci, il dichiarante è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) e la Provincia dispone il divieto di prosecuzione della attività.

Art. 5 – PRESENTAZIONE DELLA SCIA

1. Le imprese, in forma individuale o societaria, che intendono svolgere l'attività di scuola nautica devono presentare alla Provincia di Terni la segnalazione di cui all'articolo 4, utilizzando la modulistica resa disponibile sul sito internet istituzionale www.provincia.terni.it.

2. La segnalazione deve essere sottoscritta:

- dal titolare nel caso di impresa individuale;
- da chi possiede la legale rappresentanza, a norma di atto costitutivo e statuto, nel caso di società.

3. Il sottoscrittore deve indicare i propri dati anagrafici (Cognome, nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza ed indirizzo, codice fiscale).

4. La segnalazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- tipologie di patenti per cui si intendono svolgere i corsi, specificando se i corsi vengono effettuati per le abilitazioni solo a motore;
- denominazione della scuola qualora non coincidente con il nome e cognome del titolare (impresa individuale) o con la ragione sociale (società);
- numero di codice fiscale (coincidente con quello del titolare nel caso di imprese individuali) e di partita IVA;
- localizzazione della sede principale ed, eventualmente, di quelle secondarie, con indicazione del Comune e dell'esatto indirizzo corredato di numero civico e C.A.P.;
- estremi di iscrizione nel Registro Imprese della competente C.C.I.A.A..

5. Alla segnalazione deve essere allegata la seguente documentazione:

A) – una o più dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà comprovanti il possesso, da parte dei soggetti tenuti, dei requisiti personali e morali di cui all'articolo 7;

B) – Una relazione tecnica scritta, contenente la descrizione dei locali della scuola, corredata da uno specifico atto di asseverazione da parte di professionista abilitato, attestante il rispetto dei requisiti di cui all'art. 8, nonché la conformità alla normativa vigente regionale e comunale in materia urbanistica, nonché edilizia e di igiene e sicurezza;

C) – una planimetria quotata in scala 1:100, redatta da professionista abilitato, con la rappresentazione dei locali della scuola nautica, con indicazione sintetica della distribuzione interna delle principali attrezzature;

D) - documentazione, in originale o copia conforme, relativa alla disponibilità dei locali (proprietà, locazione ecc.);

E) - documentazione inerente i mezzi nautici a disposizione e/o di proprietà della scuola, utilizzati per le prove di esame e le esercitazioni pratiche;

F) - polizze assicurative relative ai locali, alla responsabilità civile, ai natanti utilizzati;

G) - licenze di navigazione (se immatricolati) o dati dei natanti (non immatricolati) con certificato d'uso, o di potenza, del motore;

H) - dichiarazione del proprietario (se diverso dalla scuola nautica richiedente) di disponibilità delle proprie unità all'uso per l'esercizio dell'attività di scuola nautica con allegata copia del relativo contratto;

I) – attestazione di capacità finanziaria (articolo 6, comma 1, lettera a));

J) – copia dell'atto costitutivo e, se adottato, dello statuto in caso di società;

L) – copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto che sottoscrive la comunicazione.

6. Gli Istituti tecnici nautici possono presentare, a firma del Dirigente scolastico, la segnalazione di cui all'articolo 4. e avviare la conseguente attività. Gli stessi sono esentati dalla presentazione della documentazione relativa ai requisiti morali, alla capacità finanziaria ed alla disponibilità di idonei locali. Nella comunicazione deve essere indicato il responsabile della scuola nautica scelto tra il personale docente; lo stesso può coincidere con il dirigente scolastico.

Art. 6 – REQUISITI DELLA IMPRESA

1. Il soggetto richiedente (persona fisica nel caso di impresa individuale oppure società) deve possedere, ai fini della presentazione della S.C.I.A., i seguenti requisiti:

- a) requisiti personali e morali dei soggetti di cui al successivo articolo 7;
- b) adeguata capacità finanziaria, da comprovarsi mediante certificato attestante la proprietà, in capo alla impresa richiedente, di beni immobili di valore non inferiore a Euro 51.645,69 liberi da gravami ipotecari ovvero, in alternativa, attraverso una attestazione di affidamento per un importo non inferiore ad Euro 25.822,84 rilasciata da azienda od istituti di credito o da società finanziaria con capitale non inferiore a Euro 2.582.284.50, secondo lo schema allegato al D.M. 317/95 e ss.mm.ii.;
- c) proprietà o disponibilità delle unità da diporto in conformità a quanto previsto dall'art. 10, da utilizzare per l'effettuazione dei corsi tenuti dalla scuola nautica e per gli esami;
- d) proprietà o disponibilità giuridica dei locali costituenti la sede, aventi le caratteristiche previste all'art. 8 e conformi alla normativa vigente regionale e comunale in materia urbanistica, nonché edilizia e di igiene e sicurezza;
- d) disponibilità di materiale didattico idoneo all'insegnamento teorico di cui all'art. 9;
- e) disponibilità di personale idoneo allo svolgimento dell'attività di insegnamento teorico e pratico (art. 42 comma 6 D.M. 146 del 29/07/08) secondo quanto previsto dal successivo art. 11.

Art. 7 – REQUISITI PERSONALI E MORALI

1. Al titolare della impresa individuale, oppure al legale rappresentante, nel caso di società avente o meno personalità giuridica, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti personali e morali:

- a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della Unione Europea, qualora ciò sia previsto da accordi internazionali e dalla legislazione vigente;
- b) aver compiuto la maggiore età alla data di presentazione della S.C.I.A.;
- c) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma di laurea;
- d) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- e) non aver subito la applicazione, con procedimento definitivo, di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*);
- f) non aver subito condanne con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
- g) non avere subito condanne, passate in giudicato, per un periodo complessivo superiore ai tre anni salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
- h) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non avere in corso nei propri confronti un procedimento per dichiarazione di fallimento, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

2. Oltre che al legale rappresentante, nel caso di società i requisiti di cui alle lettere d), e), f), g) ed h) sono richiesti: a tutti i soci per le s.n.c.; ai soci accomandatari per le s.a.s. e le s.a.a.; a tutti gli amministratori per ogni altro tipo di società.

Art. 8 – REQUISITI DEI LOCALI E DELLE DOTAZIONI DIDATTICHE

1. I locali della scuola nautica devono comprendere:

- a) - un'aula di superficie non inferiore a m² 25 dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico. Eventuali ulteriori aule possono avere una superficie anche minore rispetto a quanto indicato al precedente periodo;
- b) - una segreteria di superficie non inferiore a m² 10, attigua all'aula ed ubicata nella medesima sede con ingresso autonomo;
- c) - servizi igienici.

2. I locali della scuola nautica devono essere conformi alle norme vigenti regionali e comunali in materia urbanistica, nonché edilizia e di igiene e sicurezza;

3. L'arredamento dell'aula di insegnamento deve costituito almeno dai seguenti elementi:

- a) - una cattedra o un tavolo per l'insegnante;
- b) - una lavagna delle dimensioni minime 1,1 x 0,8 m (oppure m² 0,88) o una lavagna luminosa;
- c) - posti a sedere dotati di tavolo o piano di scrittura in numero proporzionale alla disponibilità di superficie dell'aula e comunque tali che per ogni allievo siano disponibili almeno m² 1,5.

4. La disponibilità dei locali si intende dimostrata quando il soggetto titolare dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica ne sia il proprietario oppure sia intestatario di un contratto di locazione o di comodato registrato dei locali medesimi, con la specifica della destinazione d'uso per scuola nautica o, nel caso di bene demaniale, del pertinente titolo autorizzativo all'uso rilasciato dalla

competente autorità.

5. I requisiti previsti dal presente articolo non si applicano alle scuole nautiche autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento, nonché alle scuole nautiche che subentrino nei locali delle stesse in seguito a cessione d'azienda; tali criteri si applicano invece alle scuole nautiche che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo in locali diversi da quelli in cui l'attività veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, escluse le ipotesi di sfratto o di chiusura al traffico della strada, ovvero di sopravvenuta inagibilità dei locali per causa di forza maggiore documentabile.

Art. 9 – MATERIALE PER LE LEZIONI TEORICHE

1. La scuola nautica deve disporre di una adeguata attrezzatura tecnica e di sussidi didattici per le lezioni, in modo tale che ciascun allievo possa seguire con partecipazione attiva le lezioni ed acquisire la conoscenza pratica degli strumenti, delle carte nautiche, degli accessori e dei dispositivi principali di segnalazione e salvataggio.

2. Il materiale didattico per le lezioni teoriche e le esercitazioni pratiche è costituito dai seguenti elementi:

STRUMENTI

- Bussola magnetica marina di rotta e da rilevamento;
- Sestante (per abilitazioni senza alcun limite dalla costa e navi);
- Barometro aneroido, termometro e orologio con i settori del silenzio radio;
- Strumenti di radio posizionamento e riflettore radar (per patenti senza alcun limite dalla costa e navi);
- Mezzi individuali di salvataggio;
- Fanali di via principali per imbarcazioni da diporto;
- Estintore portatile omologato per unità da diporto.

SUSSIDI

- Facsimile di tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica;
- Carte nautiche di scala diversa, squadre nautiche ed altro materiale per carteggiare;
- Tavole per il calcolo delle rette d'altezza, nautiche, di marea ed effemeridi nautiche (patenti per navi);
- Carte di analisi meteorologica (per patenti senza alcun limite dalla costa e navi);
- Rappresentazione grafica della volta celeste (per patente senza limiti e navi);
- Rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti;
- Modello in scala di sezione di una unità in legno ovvero rappresentazione grafica raffigurante le strutture principali di uno scafo;
- Rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre principali di una imbarcazione a vela ovvero modello in scala (escluso abilitazioni solo a motore);
- Rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore marino ovvero relativo modello;
- Rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovra per prevenire gli abbordi in mare;
- Rappresentazione grafica raffigurante i segnali sonori, diurni e notturni, previsti dal "Regolamento per evitare gli abbordi in mare";

- Rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e l'utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti.

DOCUMENTAZIONE DIDATTICA

- Almeno un volume del Portolano del Mediterraneo;
- Elenco fari e segnali da nebbia;
- Fascicolo degli Avvisi ai naviganti;
- Leggi, regolamenti e normativa disciplinante la navigazione da diporto, codice della navigazione;
- Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare.

3. I sussidi di cui al presente articolo, con esclusione delle carte nautiche, possono anche essere sostituiti da sistemi audiovisivi interattivi o informatici.

Art. 10 – MEZZI NAUTICI E MATERIALE PER LE ESERCITAZIONI PRATICHE

1. La scuola nautica deve avere la disponibilità di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami compatibile con i tipi di corsi effettuati, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Tipo di patente nautica	Tipo di imbarcazione
patenti nautiche di categoria "A" (art. 25 D.M. 146/2008) per il comando e la condotta di natanti ed imbarcazioni da diporto, aventi lunghezza fino a 24 metri per la navigazione entro dodici miglia dalla costa	una unità a motore o a vela con motore ausiliario, in base all'autorizzazione richiesta, munita di motore entro bordo o entro fuoribordo, omologata per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa oppure, se con marcatura CE, almeno di categoria "C"; sono escluse unità dotate di motori fuoribordo e unità con tubolari di tessuto gommato
patenti nautiche di categoria "A" (art. 25 D.M. 146/2008) per il comando e la condotta di natanti ed imbarcazioni da diporto, aventi lunghezza fino a 24 metri per la navigazione senza alcun limite dalla costa	navigazione senza alcun limite dalla costa: una unità a motore o a vela con motore ausiliario, in base all'autorizzazione richiesta, omologata per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa oppure, se con marcatura CE, almeno di categoria "B" abilitata a tale tipo di navigazione; in entrambi i casi l'unità deve essere iscritta nei registri di cui all'art. 15 del D.lgs. 171/2005;
preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica di categoria "B" per il comando delle navi da diporto (art. 26 D.M. 146/2008);	una nave da diporto ovvero, in alternativa, una unità avente lunghezza fuori tutta non inferiore a 20 metri.

2. I mezzi nautici impiegati per le esercitazioni pratiche e per lo svolgimento degli esami devono essere provvisti di polizza assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti e ai relativi massimali per eventuali danni causati alle persone imbarcate e a terzi. Ciascuna polizza deve indicare che il mezzo è assicurato anche ad uso scuola nautica.

3. L'unità da diporto impiegata in sede di prova pratica deve avere a bordo dotazioni di sicurezza minime non inferiori a quelle previste dalle norme vigenti per la navigazione entro le 6 miglia dalla costa, con aggiunta di bussola magnetica e apparato VHF.

4. La disponibilità delle unità nautiche si intende dimostrata quando il soggetto che gestisce la scuola nautica a seguito di avvenuta presentazione di SCIA sia proprietario o armatore dell'unità da diporto, oppure abbia stipulato un contratto di locazione con altra scuola nautica autorizzata ai sensi dell'art. 42 D.M. 146/2008 che ne preveda espressamente l'uso per esercitazioni pratiche ed effettuazione di esami finalizzati al conseguimento della patente.

5. E' fatto obbligo alla scuola nautica di apporre in forma irremovibile su entrambi i lati dei natanti non immatricolati gli estremi della SCIA presentata.

6. Le scuole nautiche, ai fini del presente articolo, possono costituire un consorzio secondo le disposizioni del successivo art. 13.

7. L'unità da diporto utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto rientra nell'utilizzo a fini commerciali. Tale utilizzo per le imbarcazioni e navi da diporto è annotato nei relativi registri di iscrizioni (ai sensi dell'art. 2 D.lgs. 171/05 e art. 24 D.M. 146/08), con l'indicazione dell'attività svolta e dei proprietari o armatori delle unità, delle imprese o società esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione nel Registro delle Imprese della competente CCIAA. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.

8. La successive eventuali variazioni dei mezzi nautici della scuola devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia entro 15 giorni, la quale provvederà nel caso ad annotare la variazione sull'autorizzazione previo rilascio di parere di cui all'art. 42 comma 4 D.M. 146/2008.

9. Fermo restando il possesso di unità nautiche ai sensi del comma 4, in caso di temporanea ed eccezionale indisponibilità per la prova di esame per avaria dell'unità, la scuola nautica, previa tempestiva comunicazione alla Provincia ed all'Ufficio Motorizzazione Civile competente, potrà utilizzare diversa unità presa in locazione, purché ritenuta idonea dalla commissione di esame. La scuola nautica dovrà presentare apposita comunicazione contenente la dichiarazione di avaria avuta.

10. La fruizione dei mezzi nautici da parte dei candidati dovrà avvenire esclusivamente per svolgere le esercitazioni nautiche finalizzate al superamento dell'esame.

Art. 11 – INSEGNANTI ED ISTRUTTORI

1. La scuola nautica deve disporre di uno o più insegnanti di teoria e di uno o più istruttori per le esercitazioni pratiche, oppure di uno o più soggetti che cumulino entrambe le funzioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal titolare/legale rappresentante, dai soci, dagli amministratori, che siano in possesso dei rispettivi titoli e requisiti secondo quanto previsto ai successivi commi 6, 7 e 8. Al personale docente di diverse scuole nautiche appartenenti allo stesso titolare è consentita la mobilità tra le diverse sedi. L'attività di insegnante e/o istruttore presso una determinata scuola deve essere autorizzata dalla Provincia, che rilascia all'interessato apposito tesserino, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.

2. Per le funzioni di insegnante e/o istruttore, la scuola nautica può impiegare, a tempo pieno o parziale, personale con rapporto di lavoro dipendente o autonomo, o comunque secondo tipologia prevista dalla normativa vigente.

3. La scuola nautica può utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati, nel qual caso, deve essere prodotta dichiarazione di non dipendenza da Enti pubblici (oppure nulla osta dell'Ente) oppure, nel caso di rapporto di lavoro intercorrente con soggetto diverso, deve essere acquisito il nulla osta del datore di lavoro principale.

4. Se una scuola nautica o un consorzio per l'istruzione nautica di cui al successivo art. 13 rimangono sprovvisti dell'unico insegnante o istruttore di cui dispongono e non hanno, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, la Provincia può consentire che il titolare della scuola nautica o il responsabile del consorzio possano utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra scuola nautica o consorzio già autorizzati, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi. Il predetto termine può essere prorogato, anche più di una volta e comunque per non oltre complessivi diciotto mesi, per motivate e documentate esigenze, qualora trattasi del titolare/legale rappresentante della scuola nautica o del responsabile del consorzio.

5. In caso di cessazione del rapporto di lavoro dell'insegnante o dell'istruttore, il titolare o legale rappresentante della scuola nautica è tenuto a darne comunicazione alla Provincia entro quindici giorni.

6. Per svolgere attività di insegnamento presso le scuole nautiche (ivi comprese le attività di esercitazione pratica anche per gli istruttori) sono richiesti i seguenti requisiti:

a) - possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007, o di titolo professionale per i servizi di coperta del diporto;

b) – possesso di diploma di istruzione di II grado.

7. Possono svolgere attività di insegnamento i docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione, gli ufficiali superiori del Corpo dello Stato Maggiore e delle Capitanerie di Porto in congedo da non oltre dieci anni, nonché coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite.

8. L'attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela è svolta da esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione Italiana Vela o dalla Lega Navale Italiana (art. 42 comma 6 D.M. 146/2008).

9. In deroga a quanto previsto dal comma 6 lett. b), le imprese che alla data di entrata in vigore del D.M. 146/2008 esercitavano attività di scuola nautica autorizzate ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 431/1997, possono continuare ad avvalersi dei docenti anche non in possesso di diploma di istruzione di secondo grado purché abbiano conseguito la patente nautica per la navigazione senza alcun limite da almeno cinque anni.

10. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di insegnante ed istruttore i soggetti interessati devono possedere i requisiti anagrafici e morali previsti dal presente Regolamento per il titolare o il legale rappresentante della scuola nautica.

Art. 12 – GESTIONE DELLA SCUOLA NAUTICA

1. Le tariffe praticate dalla scuola nautica per ciascun tipo di prestazione sono libere e devono essere esposte al pubblico presso la segreteria della scuola con modalità che garantiscano la massima visibilità.

2. I prezzi esposti devono essere comprensivi di IVA e di ogni eventuale altro onere posto a carico dei clienti.

3. La tabella con le tariffe deve essere preventivamente vidimata dal competente Servizio della Provincia di Terni; la vidimazione non comporta alcuna valutazione sulla congruità delle tariffe esposte.

4. Presso la segreteria della scuola deve essere esposta copia della SCIA di cui all'articolo 5 corredata di timbro o ricevuta che ne attesti il regolare ricevimento da parte della Provincia di Terni.

5. Le scuole nautiche curano la tenuta dei seguenti registri e documenti:

a) - registro di iscrizione degli allievi, che deve contenere la data di iscrizione, le generalità degli allievi, gli estremi delle autorizzazioni per l'esercitazione al comando ed alla condotta delle unità da diporto, la data delle prove d'esame teoriche e pratiche per il conseguimento delle patenti nautiche e il relativo esito, annotazione e data di trasferimento dell'allunno se la scuola aderisce ad un consorzio per l'istruzione nautica;

b) - registro degli allievi trasferiti dalla scuola nautica al consorzio per l'istruzione nautica, nel caso in cui la scuola aderisca ad un centro riconosciuto. Tale registro non è necessario se il trasferimento viene annotato in apposita colonna del registro di iscrizione di cui alla lettera a).

6. I consorzi per l'istruzione nautica sono tenuti alla compilazione del registro di iscrizione degli allievi di cui al comma 5.

7. I registri suddetti, tenuti regolarmente e compilati giornalmente in ordine cronologico, prima del loro utilizzo devono essere timbrati e numerati in ogni pagina dal competente ufficio della Provincia e tenuti a disposizione delle Autorità preposte alla vigilanza.

8. Durante le esercitazioni pratiche, a bordo dell'unità, oltre alla regolamentare documentazione di bordo, va tenuta una copia della SCIA di cui all'articolo 5 corredata di timbro o ricevuta che ne attesti il regolare ricevimento da parte della Provincia di Terni e copie delle domande di ammissione agli esami degli allievi presenti a bordo, complete di visto dell'Autorità Marittima o dell'Ufficio Motorizzazione Civile presso cui sono state inoltrate, che, accompagnate da un documento di identità personale, costituiscono autorizzazione per le esercitazioni di bordo.

Art. 13 – CONSORZI PER L'ISTRUZIONE NAUTICA

1. Due o più scuole nautiche autorizzate possono costituire un Consorzio per l'istruzione nautica (artt. 2602 e ss. cod. civ.).

2. L'avvio della attività da parte del Consorzio è subordinata alla presentazione di apposita SCIA ove siano indicati:

- a) la denominazione del Consorzio e la indicazione delle scuole nautiche aderenti;
- b) le generalità del legale rappresentante del Consorzio;
- c) l'ubicazione della sede;
- d) le attività teoriche e/o pratiche che il Consorzio intende svolgere;
- e) le generalità degli insegnanti e degli istruttori, nonché i relativi titoli abilitativi;
- f) i mezzi nautici utilizzati.

3. Alla SCIA, sottoscritta da chi ha la legale rappresentanza del Consorzio, devono essere allegati copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio medesimo.

4. Al Consorzio possono partecipare le autoscuole autorizzate allo svolgimento delle attività di scuola nautica.

5. Il legale rappresentante del Consorzio deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 7.

6. Al Consorzio possono essere demandati i corsi teorici, le esercitazioni pratiche e le attività relative allo svolgimento delle prove d'esame.

7. Qualora il Consorzio svolga esercitazioni pratiche deve essere dotato di unità da diporto idonee in regime di proprietà o armamento. I mezzi nautici del consorzio debbono soddisfare i requisiti di cui all'art. 10.

8. Qualora vengano demandate al Consorzio le attività relative alla preparazione teorica degli allievi, si applicano anche gli artt. 8 e 9. I locali da adibire a sede del consorzio devono comunque essere diversi da quelli delle scuole nautiche consorziate.

9. Al consorzio confluiscono solo gli allievi iscritti presso le scuole nautiche aderenti previa annotazione su apposito registro. Non è consentito iscrivere allievi direttamente nel consorzio.

10. Le scuole nautiche consorziate continuano ad esercitare autonomamente le attività non demandate al consorzio e sono in ogni caso tenute a comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione in merito ai corsi demandati al Consorzio.

11. Ogni modifica al Consorzio deve essere comunicata entro quindici giorni alla Provincia di Terni, che, qualora ne ricorrano le condizioni, ne prende formalmente atto.

Art. 14 – TRASFERIMENTI DI SEDE E DEL COMPLESSO AZIENDALE E ALTRE FATTISPECIE

1. Il trasferimento di sede in ambito provinciale è consentito se sussistono i requisiti di idoneità dei locali e delle attrezzature e può essere effettuato previo invio di apposita comunicazione alla Provincia, che entro sessanta giorni dal ricevimento verifica la sussistenza dei requisiti predetti e, se del caso, inibisce la prosecuzione della attività nei nuovi locali.

2. Su richiesta motivata del titolare o del legale rappresentante, la Provincia può autorizzare la sospensione temporanea volontaria dell'attività per un periodo massimo di dodici mesi. La sospensione è autorizzata con atto del responsabile del competente Servizio.
3. La Provincia provvede ai sensi del comma 2 anche in caso di impedimento del titolare legale rappresentante o del legale rappresentante, fatta salva la possibilità di autorizzare la prosecuzione dell'attività previa nomina di un sostituto in possesso dei requisiti previsti per il soggetto temporaneamente impedito.
4. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare, l'avente causa deve presentare una nuova SCIA. Il trasferente deve presentare al competente Ufficio i registri di iscrizione per l'annullamento delle pagine rimaste inutilizzate e astenersi dalla prosecuzione dell'attività successivamente alla data dell'atto di cessione dell'azienda. La Provincia può, tuttavia, consentire la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di tre mesi ai fini del completamento della preparazione degli allievi già iscritti nel registro senza possibilità di nuove iscrizioni.
5. Le trasformazioni nella forma di impresa o la variazione del soggetto legale rappresentante comportano la necessità della presentazione di una nuova SCIA.
6. Nel caso di società l'ingresso, il recesso o l'esclusione di uno o più soci deve essere comunicato alla Provincia, con esibizione di copia del verbale della relativa delibera. La Provincia provvede alla presa d'atto della variazione, qualora le modifiche della composizione dei soci non siano tali da richiedere la presentazione di una nuova SCIA ai sensi del precedente comma.
7. Se varia la sola denominazione della scuola nautica si procede con presa d'atto a seguito di apposita comunicazione.

Art. 15 – NORME PER LE AUTOSCUOLE

1. Le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal D.M. n. 317/95, dotate di attrezzature e strumenti nautici nonché del materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami, possono presentare alla Provincia la SCIA per l'esercizio della attività di scuola nautica. Si applicano le norme del presente Regolamento.

Art. 16 – VIGILANZA

1. La vigilanza sulle scuole nautiche prevista dall'art. 42 comma 2 del D.M.146 del 29/7/2008, persegue il fine di promuovere una maggiore efficienza della relativa attività, per il miglioramento qualitativo dell'insegnamento da impartire.
2. La vigilanza è svolta mediante controlli:
 - a) sulla capacità delle scuole di assolvere alle funzioni di centri di istruzione teorico-pratica, alla condotta ed al comando di unità da diporto;
 - b) sull'osservanza delle prescrizioni e sul permanere dei requisiti prescritti, con riferimento alle attrezzature, al materiale didattico e di arredamento, ai locali, all'obbligo assicurativo delle unità, alla

tenuta dei registri;

c) sul regolare funzionamento delle scuole e sull'impiego di insegnanti e istruttori in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

3. La vigilanza sulle scuole nautiche è svolta dalla Provincia sia mediante accertamenti d'ufficio, sia presso le rispettive sedi, mediante ispezioni effettuate da personale espressamente autorizzato e munito di tesserino di riconoscimento, eventualmente coadiuvato da Ufficiali, Sottufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia Locale.

4. In occasione delle ispezioni presso le sedi delle scuole effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza è redatto un verbale, sottoscritto dal personale che ha effettuato l'ispezione, che descrive le verifiche effettuate.

5. Entro i successivi cinque giorni lavorativi il predetto verbale è inviato a mezzo PEC alla scuola nautica, che può far pervenire, sempre a mezzo PEC ed a firma del titolare o del legale rappresentante, entro i successivi quindici giorni, le proprie osservazioni e controdeduzioni.

6. Entro ulteriori quindici giorni il Dirigente del competente Servizio della Provincia, su proposta del Servizio medesimo, provvede, in caso di irregolarità, alla applicazione delle sanzioni di cui ai successivi articoli 17 e 18.

Art. 17 – PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

1. Il competente Dirigente della Provincia, in caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività di scuola nautica, diffida il titolare o il legale rappresentante tramite PEC, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quindici giorni.

2. La Provincia, con formale provvedimento del Dirigente competente, sospende l'attività della scuola nautica quando:

- a) il titolare/legale rappresentante non ottemperi alle disposizioni date dalla Provincia, nonostante il provvedimento di diffida;
- b) la scuola nautica utilizzi per le lezioni personale non abilitato o autorizzato e per le esercitazioni pratiche mezzi nautici aventi caratteristiche difformi da quelle previste dall'articolo 10.

3. La Provincia, con formale provvedimento del Dirigente competente, inibisce in via definitiva la prosecuzione della attività della scuola nautica quando:

- a) siano venuti meno la capacità finanziaria ed i requisiti morali del titolare o del legale rappresentante;
- b) venga meno la disponibilità dei locali e/o dell'attrezzatura tecnica e didattica e/o dei mezzi nautici della scuola nautica;
- c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio;
- d) la scuola nautica non ottemperi al provvedimento di sospensione dell'attività di cui al comma 2 del presente articolo.

4. L'attività della scuola nautica cessa, con formale presa d'atto da parte della Provincia, a seguito di

apposita comunicazione:

- a) per espressa rinuncia del titolare/legale rappresentante;
- b) per decesso del titolare, in mancanza di eredi o aventi causa ovvero per scioglimento o liquidazione della società.

5. La Provincia dispone la cessazione della attività di scuola nautica per mancata ripresa dell'attività al termine del periodo di sospensione volontaria o di sospensione disposta ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 18 – SANZIONI PECUNIARIE

1. Oltre all'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 17, in analogia alla fattispecie prevista dall'articolo 123 comma 11 del D.Lgs. 285/1992, chiunque gestisca una scuola nautica senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 4 ovvero proseguendo l'attività dopo che la Provincia ne abbia disposto la chiusura è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma prevista dal citato articolo 123 comma 11.

2. Dalla violazione di cui al precedente comma consegue l'ordine di immediata chiusura dell'esercizio e di cessazione della relativa attività da parte della Provincia a seguito dell'avvenuto accertamento, che dovrà essere trasmesso alla Provincia dall'organo accertatore senza ritardo.

3. Chiunque insegni teoria nelle scuole nautiche o istruisce al comando e alla condotta su unità da diporto senza essere a ciò abilitato o autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 123 comma 12 del D.Lgs. 285/1992 a similitudine dell'analoga fattispecie ivi prevista.

4. Ogni altra violazione alle norme del presente Regolamento, ove non diversamente sanzionate dalla normativa vigente o dal presente Regolamento, è punita con la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo si procede ai sensi della L. 689/81 ed i relativi proventi sono introitati dalla Provincia.

5. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della sopracitata L. 689/81, l'accertamento e la contestazione delle violazioni spetta alla Provincia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, agli organi di Polizia Municipale nei limiti della rispettiva competenza territoriale, alle Capitanerie di Porto, all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e a tutti gli altri organi svolgenti funzioni di Polizia Giudiziaria.

6. Competente all'applicazione delle sanzioni pecuniarie stabilite nel presente articolo, nonché dei provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 17, è la Provincia.

Art. 19 – NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Le imprese che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento gestiscono scuole nautiche regolarmente autorizzate o assentite in base a previgenti norme possono proseguire la propria attività ma sono tenute, entro due mesi dalla data stessa, a comunicare alla Provincia di Terni tale prosecuzione.

2. Le stesse imprese sono tenute ad adeguarsi alle norme di cui al presente Regolamento in termini di materiale per le lezioni teoriche (art. 9), di mezzi nautici e materiale per le esercitazioni pratiche (art.

10) e di insegnanti ed istruttori (art. 11) nonché in ordine alla gestione (art. 12) entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso.

3. Trascorso il predetto periodo la Provincia di Terni effettua, entro i due mesi successivi, controlli volti a verificare l'avvenuto adeguamento e, in caso di inottemperanza, diffida la scuola a provvedervi entro ulteriori due mesi, trascorsi i quali inibisce – se del caso – la prosecuzione della attività.

4. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line della Provincia di Terni ed è pubblicato nella apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Ente.